

STATUTOArticolo 1 - Costituzione

Per iniziativa del giornale "La Stampa", è corrente una fondazione denominata "FONDAZIONE LA STAMPA - SPECCHIO DEI TEMPI ETS" (più oltre la Fondazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/2017:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

3. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p);

4. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);

5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (lett. u).

Per la realizzazione dello scopo di cui sopra, la Fondazione si propone, in particolare di:

I) promuovere iniziative di alto valore sociale con particolare riguardo all'infanzia, ai soggetti portatori di handicap fisici e psichici, ai soggetti svantaggiati e appartenenti alle fasce deboli di ogni tipo, ai bisognosi di appoggio morale e materiale, di qualsiasi età;

II) fornire assistenza, sotto ogni forma, a persone, famiglie, comunità, popolazioni, colpite da sciagure individuali o calamità collettive;

III) mettere a disposizione della collettività strumenti, apparecchiature, opere che consentano di alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita di singoli o di gruppi;

IV) realizzare infine le volontà degli offerenti, sempre che esse mirino a scopi benefici e di alto valore sociale e morale.

La Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs.117/2017.

Articolo 3 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino.

Il consiglio di amministrazione può istituire sedi e uffici operativi in tutta Italia e all'Estero.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22 comma 4 del D.lgs. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Raccolta fondi

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il consiglio di amministrazione;
- il consigliere delegato, se nominato;
- il presidente;
- il comitato operativo di cui all'art. 9, se nominato;
- l'organo di controllo;
- il revisore legale dei conti o la società di revisione legale.

Le cariche sociali sono di norma gratuite. Gli eventuali emolumenti per le cariche sociali, che siano deliberati dal Consiglio di amministrazione, devono essere proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 7 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 7 a 15, designati:

- a) per quanto riguarda la maggioranza, dal consiglio di amministrazione della FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI
- b) ed i restanti dal consiglio di amministrazione della GEDI NEWS NETWORK S.p.A., abbreviabile in GNN S.p.A. (società incorporante la Itedi S.p.A., già EDITRICE LA STAMPA S.p.A.) o aventi causa.

I consiglieri devono essere scelti tra persone particolarmente dedite all'assistenza sociale, alla cultura, alle libere professioni e all'imprenditoria.

Almeno tre membri non devono essere legati da vincoli di dipendenza e di collaborazione con la FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI o con la GEDI NEWS NETWORK S.p.A. o aventi causa.

Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

I consiglieri di amministrazione restano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo dimissioni volontarie o altra causa che renda loro impossibile permanentemente l'esercizio delle funzioni di consigliere. I consiglieri possono essere confermati più volte.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il consiglio di amministrazione del soggetto che li aveva designati provvederà ad integrarne il numero, scegliendo i nuovi consiglieri tra persone in possesso dei requisiti di cui sopra.

I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri. Anch'essi potranno essere confermati per più volte, sempre su designazione del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI o della GEDI NEWS NETWORK S.p.A. o aventi causa.

Il consiglio di amministrazione della Fondazione, d'intesa

con il consiglio di amministrazione del soggetto designante,

inoltre può disporre l'esclusione dei consiglieri qualora:

- a) compiano atti non consoni ai principi ed agli interessi della Fondazione;
- b) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reato commesso con dolo;
- c) malgrado sollecitati, si rifiutino di adempiere agli obblighi inerenti alle loro funzioni, liberamente assunti in consiglio.

Articolo 7-bis: l'eventuale consigliere delegato

Ad un consigliere possono essere delegate una o più attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione comunque di quelle che sarebbero indelegabili per il CdA di una spa.

Il consigliere delegato, se nominato, ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti.

Articolo 8 - Il presidente della Fondazione

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti un presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; il potere di rappresentanza è generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

Articolo 8-bis: presidente e eventuale consigliere delegato

Sia il presidente e sia, se nominato, il consigliere delegato espletano, in via disgiunta tra loro, tutti gli atti necessari per l'ordinaria amministrazione della Fondazione nonché, più in generale, le attribuzioni delegate a ciascuno di essi dal consiglio di amministrazione. Ove nominato, il comitato operativo presta la sua assistenza e vigila in merito.

Previa delibera del consiglio di amministrazione ove occorrente, per specifici incarichi, il presidente e il consigliere delegato possono, in via disgiunta tra loro, nominare procuratori e/o consulenti della fondazione anche soggetti estranei al consiglio di amministrazione, i quali risponderanno agli organi della Fondazione.

Articolo 9 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione (incluso il potere di disposizione).

In particolare:

- a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo;

b) delibera i regolamenti per la destinazione delle somme e dei beni;

c) delibera l'accettazione delle donazioni che richiedono l'atto pubblico, l'accettazione delle eredità, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;

d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; dispone, inoltre, quanto ritenuto idoneo a realizzare nel modo migliore il valore di donazioni, eredità o lasciti non in denaro, utilizzando all'uopo proventi non soggetti a vincolo di destinazione da parte degli offerenti;

e) provvede alla nomina dei componenti dell'organo di controllo nonché del revisore legale dei conti o della società di revisione legale;

f) delibera le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;

g) nomina il o i liquidatori in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione;

h) esercita le altre attribuzioni attribuitegli dallo statuto o dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente e/o al consigliere delegato e/o ad un comitato operativo composto da 3 a 5 membri nominati tra i suoi componenti, determinando contenuto e limiti della delega, riservandosi il potere di avocare a sé attività rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire ad uno o più dei suoi componenti, anche diversi dal presidente e dal consigliere delegato, il potere di rilasciare procure, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Fondazione.

Articolo 10 - Deliberazioni e convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

Esso è di norma convocato, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, dal presidente (che poi lo presiederà) o in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere delegato; nei soli casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato con un preavviso non minore di 24 ore.

Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso il presidente o, nelle eventualità di cui sopra, il consigliere delegato provvederà alla sua convocazione entro i successivi 3 giorni da quello in cui ne è stata fatta richiesta, curando che tra il giorno di convocazione e il giorno fissato per l'adunanza decorra, come sopra, un termine non inferiore a 5 giorni e, nei soli casi di urgenza, non minore di 24 ore.

Tutti i termini di cui sopra si intendono riferiti alla

ricezione dell'avviso entro il termine indicato.

Nelle riunioni il consiglio dovrà nominare un segretario, anche permanente, che potrà essere scelto fra i Consiglieri o all'esterno.

Il consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio potrà tenersi anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, previa identificazione dei consiglieri partecipanti.

Articolo 11 - Organo di controllo

I consiglieri nominano l'organo di controllo, anche monocratico. Qualora l'organo di controllo sia collegiale, esso sarà composto da tre membri e il consiglio di amministrazione provvederà altresì a nominarne il presidente, scegliendolo tra i membri dello stesso.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e cessano alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisore/i legale/i iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 12 - Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni di legge o sia ritenuto opportuno, il consiglio di amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio sociale alle risultanze delle scritture contabili.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e cessa alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Le riunioni possono tenersi anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 11.

Art. 13 - Libri sociali

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo,
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.
- il libro dei volontari.

Detti libri saranno numerati e vidimati prima della loro messa in uso.

Art. 14 - Lavoratori dipendenti e volontari

La Fondazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 16 del D. lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti.

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità

civile verso terzi.

Articolo 15 - Esercizi

Gli esercizi della Fondazione terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 117/2017 e deve depositarlo presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione deve altresì depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge.

La Fondazione deve inoltre pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Articolo 17 - Scioglimento ed estinzione

In caso di scioglimento cessazione o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà destinato, con deliberazione del consiglio di amministrazione che nomina il/i liquidatore/i, ad un altro Ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e del consiglio di amministrazione della FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI e della GEDI NEWS NETWORK S.p.A. o aventi causa.

Articolo 18 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

In originale firmato

Paolo-Maria SMIRNE Notaio